



COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – 66020 Rocca San Giovanni
Telefono 0872 607033 – 0872 60121 – 0872 60630 – Fax 0872 620247

Spett.le Consiglio delle Autonomie Locali

c/o Consiglio regionale dell'Abruzzo

Via Michele Iacobucci n.4

67100 L'Aquila

protocollo@pec.crabruzzo.it

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L.131/2003.

Il sottoscritto Giovanni Enzo Di Rito, in qualità di Sindaco pro tempore del **Comune di Rocca San Giovanni** - Prov. di Chieti

RIVOLGE

La seguente richiesta di parere alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali:¹

La questione riguarda le capacità assunzionali dell'anno 2016 del Comune di Rocca San Giovanni che conta circa 2300 abitanti.

Il primo periodo del comma 228 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208) recita:

*228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, **per gli***

¹In generale, i quesiti dovranno essere formulati in modo chiaro e completo, e corredati della documentazione ritenuta necessaria per una piena cognizione della fattispecie. Dovranno comunque essere evitate le richieste di parere finalizzate ad ottenere giudizi dalla Sezione in ordine alla sussistenza o meno di danni erariali in collegamento causale con l'adozione (o mancata adozione) di determinati atti o con l'assunzione (o omissione) di determinati comportamenti gestionali, in quanto valutazioni del genere in sede consultiva potrebbero interferire con le sfere di competenza della Procura Regionale della Corte. Né possono essere rivolti quesiti aventi ad oggetto provvedimenti già formalmente e compiutamente adottati (anche se ancora non portati a concreta esecuzione), in quanto il parere, destinato unicamente ad illuminare l'organo di amministrazione attiva, verrebbe a tradursi in una verifica postuma della legittimità dell'atto, incompatibile con il vigente regime dei controlli e con il principio dell'inammissibilità dell'esercizio "ex post" della funzione consultiva

anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

L'art. art. 16, comma 1-bis, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 aveva modificato in citato comma 228 inserendo, dopo il primo periodo il seguente:

“Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.”;

Nel rispetto di tale disposizione, che è rimasta in vigore fino al 24 aprile 2017, nel mese di febbraio 2017, poiché il rapporto medio dipendenti-popolazione per la classe demografica da 2000 a 2999 abitanti lo consentiva, il Comune di Rocca San Giovanni programmava il fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019 facendo affidamento, tra l'altro, sulle seguenti capacità assunzionali dell'anno 2016:

CESSAZIONI dell'anno 2015 prese per il 75%.

Senonché l'art. 22, comma 2 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha sostituito, nel secondo periodo del citato comma 228, le parole **“nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti”** con le parole **“nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018”**. A seguito di tale novella il secondo periodo del citato comma 228 oggi recita:

“ Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.

Sembrerebbe che il legislatore, volendo ampliare la platea degli enti che possono contare su una percentuale del turn over pari al 75% delle cessazioni dell'anno precedente, abbia al contempo limitato le annualità per le quali tale è possibile innalzare la percentuale del 25%.

Non è chiaro, quindi, se è ancora lecito, per un comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, con rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio definito dal Ministero dell'Interno, che nel momento della programmazione (febbraio 2017) poteva legittimamente conteggiare **la capacità assunzionale dell'anno 2016** sul 75% delle **cessazioni avutesi nell'anno 2015**, avvalersi della norma che è rimasta in vigore dal 20 agosto 2016 (data di pubblicazione della legge 7 agosto 2016, n. 160 di conversione del D.L. 113/2016) fino al 24 aprile 2017, che gli consentiva l'innalzamento della percentuale dal 25 al 75%. In altri termini ci si chiede se oggi la capacità assunzionale dell'anno 2016 per un comune di 2300 abitanti è pari al 25% delle cessazioni avutesi nel 2015 e se, quindi, si tratta di un sacrificio imposto ai comuni fino a 10.000, in favore dei comuni più grandi. Si precisa che l'ente nel 2016 non avuto altre cessazioni e non ne sono programmate altre nell'anno 2017.

Inoltre, si chiede se questo stesso comune può avvalersi, sempre per il calcolo delle capacità assunzionali 2016, del terzo periodo introdotto nel citato comma 228 dall'art. 22, comma 2 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

che recita: "Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento."

Tale terzo periodo sembra non avere limiti nel triennio 2016-2018, come il periodo precedente che invece si applica solo al 2017 e 2018. Si chiede se l'innalzamento della percentuale di cui al primo periodo del comma 228, ricorrendo i presupposti di legge, si può applicare sia alle capacità assunzionali del 2016 che a quelle dei due anni successivi.

Il quesito riveste il carattere della generalità e attiene a temi riguardanti la contabilità pubblica², in quanto **riguarda la gestione delle spese di personale.**

Le norme riguardanti il quesito sono:

1. comma 228 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208)
2. art. 16, comma 1-bis, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n.160
3. art. 22, comma 2 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Casi di giurisprudenza afferenti il parere:

nessuno

Pareri dati sulla materia da altre sezioni di Controllo della Corte dei Conti³

Data 10 agosto 2017

Firma del legale rappresentate

IL SINDACO

Dr. Giovanni Enzo Di Rito



²Deve ritenersi limitata "alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. (delibera n. 5/2006 Corte dei Conti Sezione delle Autonomie)

³Specificare se i pareri resi dalle altre Sezioni della Corte dei Conti sono contrastanti .